



n. 10575/2016 r.g.a.c.



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luigia Stravino, sciogliendo la riserva del 2 dicembre 2016 ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 BIS E SS. C.P.C.

Nella causa civile iscritta al n.10575 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2016

TRA

[REDACTED] Anna, nata a [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale
[REDACTED] rappresentata e difesa in forza di procura a
margine del presente atto dagli avvocati Pierluigi Telese, e Tiziana Pane,
entrambi del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60

E

[REDACTED] s.p.a. (CF. P.IVA [REDACTED]) in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale
della società sita in [REDACTED].

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudice, letti gli atti e i documenti,
rilevato che in data 06 dicembre 2006 l'odierna ricorrente stipulava in
Napoli con la società [REDACTED] s.p.a. il contratto di finanziamento nr.
978428 per l'importo complessivo di € 31.200,00 da restituire a mezzo
mandato irrevocabile a trattenere al datore di lavoro nr. 120 quote della
retribuzione da € 260,00 ciascuna ed anticipatamente estinto allo scadere
della 19^a rata di rimborso e che al momento della stipula del menzionato
contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni bancarie per €
2.375,98 – commissioni in favore del mediatore creditizio per complessive
€ 2.964,00 e premi assicurativi per complessive € 1.314,46;



considerato che in pari data la sig.ra [REDACTED] stipulava con la medesima società il contratto di finanziamento nr. 878426 per l'importo complessivo di € 31.320,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di nr.120 rate da € 261,00 ciascuna della retribuzione mensile ed anticipatamente estinto alla 58^a rata di rimborso e che al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni bancarie per € 1.788,86 – commissioni in favore del mediatore creditizio per complessive € 2.975,40 e premi assicurativi per complessive € 1.135,38; rilevato che, nelle more, le posizioni contrattuali della sig.ra [REDACTED] venivano cedute alla [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] s.p.a. e che, nonostante le dedotte estinzioni anticipate, la mutuataria non ha mai ottenuto la integrale restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitatele. Sotto tale profilo del tutto inutile è stata la costituzione in mora inoltrata a mezzo pec del 14 novembre 2014, nonché il procedimento di mediazione incardinato innanzi all'organismo A.I.M.A.C. definito con verbale di mancata adesione nr. 119 del giorno 26 novembre 2015, rendendo necessario il ricorso all'adito G.O. a presidio dei propri diritti;

Osservato che i contratti di finanziamento in contestazione costituiscono un'ipotesi di credito al consumo ed in quanto stipulati il 6.12.2006, soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 125 T.U.B, nel testo all'epoca vigente, in virtù del quale, al secondo comma, è previsto che *“la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto (...) spetta unicamente al consumatore*

senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito”;

rilevato che all'atto della sottoscrizione dei dedotti rapporti contrattuali il mutuatario ha sostenuto, tra gli altri, per il contratto nr. 978428 costi per commissioni bancarie pari ad € 2.375,98 e per commissioni in favore del mediatore creditizio pari ad € 2.964,00 nonché, per il contratto nr.878426, € 1.788,86 per commissioni bancarie e costi per commissioni in favore del mediatore creditizio ammontanti ad € 2.975,40. Siffatte voci di spesa, ai sensi dell'art.1 e della lettera “D” delle condizioni generali predisposte per entrambi i contratti, non sarebbero rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto negoziale con il derivante paradosso di generare una disparità di trattamento tra i finanziamenti estinti alla naturale



scadenza del contratto e quelli oggetto di estinzione anticipata, come avveniva nel caso di specie;

ritenuto, quindi, che la clausola del contratto, prevista dall' art. 1. Lettera D delle condizioni generali, nella parte in cui esclude che le commissioni e spese in questione non si debbano restituire nemmeno in parte, è nulla in quanto viola l' art. 1419 comma 2 e 1139 c.c. per contrasto con l'art. 125 T.U.B., norma inderogabile perché posta a tutela del consumatore al fine di evitare che il recesso anticipato del contratto possa risolversi a suo svantaggio;

rilevato che il ricorrente ha provato gli elementi costitutivi della pretesa discendente dall'art. 2033 c.c., avendo dimostrato che le somme predette sono state trattenute all'atto della stipula dei predetti contratti, entrambi provati documentalmente;

accertato, quindi, che la banca deve essere condannata alla restituzione della somma richiesta indicata nel ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora, ovvero dal 14.11.2014;

considerato, ancora, che deve essere accolta anche la richiesta di riconoscimento del danno da svalutazione monetaria perché, pur trattandosi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la pretesa trova fondamento nell' art. 1224 comma 2 c.c. in quanto, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. nelle obbligazioni pecuniarie, è in generale riconoscibile, in via presuntiva, a qualunque creditore ne faccia richiesta, nella differenza a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio di interessi legali secondo quanto previsto dall' art. 1284 c.c., salva la prova del maggior danno effettivamente subito; rilevato che, a tal proposito, il ricorrente nulla ha precisato e che pertanto, per la determinazione del danno, opera la presunzione legale di cui sopra; reputato, invece che, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede non merita accoglimento, atteso che lo stesso non può essere riconosciuto in via automatica in quanto, secondo quanto previsto dalla legge, il danno non patrimoniale può essere corrisposto solo quando espressamente previsto (come nell'ipotesi dell'integrazione di una fattispecie delittuosa) oppure in caso di lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente tutelati, condizioni che non risultano integrate nel caso di specie;



reputato che l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la [REDACTED] s.p.a. al pagamento nei confronti di [REDACTED] Anna della somma di euro 7.724,73 , oltre interessi legali a decorrere dal 14.11.2014 al soddisfo ed oltre all'eventuale differenza, a decorrere dal 14.11.2014 tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art.1284 cc;

Rigetta la domanda di risarcimento danni non patrimoniale;

Dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti

Si comunichi.

Napoli 5.12.2016

Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
Anna Chiara Reale

Dott.ssa Luigia Stravino

